



Stagione Sportiva 2012/2013
Comunicato Ufficiale n° 23

Corte Nazionale di Giustizia	Pag. 3
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 5
Iscrizione Finali Regionali 2013	Pag. 6
Rassegna Rappresentativa C5 Femminile	Pag. 8

Firenze, 24 aprile 2013

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalcioisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Livorno
Marco	BRUNELLI	Comitato	Lucca-Versilia
Selene	CASELLI	Comitato	Valdera
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Valdicecina
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Francesca	LENZI	Comitato	Piombino
Mauro	MACELLONI	Comitato	Cuoio
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Riccardo	ROTESI	Comitato	Firenze
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia

PRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Lenzi Francesca, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio.

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele, Caselli Selene, Macelloni Mauro, Rotesi Riccardo.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D'Appello:

Presidente: Melani Nicola.

Giudici: Carlesi David, Cipollini Vasco.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco. Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

SETTORE COMUNICAZIONE

Coordinatore

Lenzi Francesca

Gruppo di Lavoro: Brunelli Marco.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 3/2013 (Stagione Sportiva 2012/2013)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente : Società – ASD ARCI Calcio “Tirreno Carrelli Service” Bagno di Gavorrano
Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Grosseto

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 25 Marzo 2013, trasmesso mediante raccomandata alla segreteria della Corte Nazionale di Giustizia e pervenuto in data 29 Marzo 2013, il Presidente dell’Associazione ASD ARCI Calcio “Tirreno Carrelli Service” Bagno di Gavorrano Sig. Massimo Forestiero, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la Delibera n. 18 della Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 18.03.2013 della stessa Lega Calcio, con la quale i Giudici di secondo grado, accogliendo il ricorso presentato dalla A.D. Pol. Castiglione della Pescaia, avevano annullato le decisioni assunte dal Giudice di prima istanza con Delibera del 20.02.2013 favorevole al ricorso presentato dall’odierna ricorrente. Nel predetto ricorso veniva contestata la legittimità alla partecipazione alla gara tra ASD ARCI Calcio “Tirreno Carrelli Service” Bagno di Gavorrano e l’ASD Polisportiva Castiglione della Pescaia, disputata il 14.01.2013 valevole per la coppa “Big” seconda fase, di tesserati dell’ASD Polisportiva Castiglione della Pescaia, ai sensi dell’art. 9 delle “Norme di Partecipazione” pubblicate sul Comunicato n. 1 della Lega Calcio Territoriale di Grosseto che disciplinano la partecipazione ai Campionati di Eccellenza – 1^a Divisione – Super Coppa – Coppa Provinciale – Coppa Campioni Provinciale – Coppa Moreno Cherubini 2012/2013.

Il Giudice di I Grado, come in premessa citato, accoglieva il ricorso della ASD ARCI Calcio “Tirreno Carrelli Service” Bagno di Gavorrano ritenendolo fondato e disponeva la perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a carico della società ASD Polisportiva Castiglione della Pescaia, per violazione dell’Art. 9 delle già citate Norme di Partecipazione alla Manifestazione e conseguentemente provvedeva anche alla squalifica dei giocatori Giovannelli Fabio, Kribech Mohammed, Mori Mirko e Gottardi Raffaele, in quanto delegittimati a partecipare alla gara stessa dalle norme di partecipazione e l’inibizione per un mese del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Roberto Corsi.

L’ASD Polisportiva Castiglione della Pescaia impugnava tale delibera inoltrando ricorso alla Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Toscana, adducendo a propria discolta il fatto che i giocatori “tesserati FIGC” nella partita oggetto del contenzioso, risultavano essere 4, ma ad avere preso parte a gare della LND-FIGC fino ad allora erano stati solo 3, pertanto a suo avviso veniva a decadere l’applicazione dell’art. 9 comma 3° delle Norme di Partecipazione.

La Commissione Disciplinare accoglieva il Ricorso presentato disponendo la conferma del risultato conseguito sul campo e l’annullamento delle squalifiche comminate con la Delibera del Giudice di prima istanza del 20.03.2013.

MOTIVAZIONI

In primo luogo corre l’obbligo di richiamare l’attenzione del Comitato Territoriale UISP di Grosseto sulla necessità di esplicitare, nelle norme di partecipazione alle manifestazioni da esso organizzate, la distinzione tra “l’attività ufficiale” e l’attività “non ufficiale”, così come previsto nella Normativa Generale all’articolo 46 comma c) punto 1) del Regolamento Attività, in considerazione del fatto che, per quel che riguarda l’attività ufficiale, non possono essere disattesi i dettami della Circolare del 31 Maggio 2012 della Lega Calcio UISP Nazionale che limitano la partecipazione degli atleti tesserati FIGC all’attività della Lega Calcio UISP.

Tutto ciò premesso e considerato, la Corte, preso atto del ricorso e dei motivi adottati dall’Associazione ricorrente, è del parere che:

- Viste le “Norme di Partecipazione” pubblicate sul Comunicato n. 1 della Lega Calcio Territoriale di Grosseto che agli articoli 8 e 9 disciplinano e limitano la Partecipazione dei Giocatori con doppio tesseramento alla Coppa “Big”;
- Visti i dettami dell’art. 8 lettere B) e D) che prevedono che “Possono partecipare giocatori tesserati per altri enti di promozione sportiva compresa la FIGC vedi circolare nazionale 31 maggio 2012” e che chiariscono che “per partecipazione alla gara, si intende essere stato in lista gara come giocatore”;
- Visti i dettami dell’Art. 9 delle stesse “ Norme di Partecipazione” che definiscono i casi di doppio tesseramento ed in particolare stabiliscono:
 - 1° comma “è ammesso il tesseramento e quindi l’utilizzo in gara di giocatori già tesserati per altre associazioni o federazioni sportive purchè per la medesima società”.
 - 3° comma “ogni società affiliata a squadre di 1^ e 2^ categoria **può schierare non più di tre** giocatori con **doppia affiliazione** per gara pur avendo a disposizione **tutta la rosa completa**”.
 - 4° comma “al momento del tesseramento dovrà essere depositata in Lega la **lista completa degli atleti con doppia affiliazione** (1^ e 2^ categoria FIGC), la stessa sarà a disposizione dei dirigenti di società responsabili che ne faranno richiesta”.

Dall’esame degli art. 8 e 9 delle predette “Norme di Partecipazione”, si evince che la parte contemplata nella lett. D) dell’art.8 dove si indica genericamente la dizione **“partecipazione alla gara”**, risulta essere scollegata con i dettami esplicitati nel successivo art. 9 che disciplina le ipotesi del doppio tesseramento, mentre risulta invece collegata all’interno del contesto dei contenuti dell’articolo 8 stesso, con la conseguenza logica che l’intento dell’Organizzazione è quello di chiarire che cosa si intende per partecipazione ad una gara della manifestazione UISP, nel caso di specie “Coppa Big”. La convinzione di volere tenere distinte le fattispecie contemplate nei due articoli nasce anche dall’attenta analisi del lessico che l’Organizzazione ha volutamente utilizzato nella formulazione dell’art. 9 a chiarimento del doppio tesseramento, con particolare riguardo al 3° e 4° comma dove non utilizza volutamente la generica terminologia partecipazione ad una gara, ma utilizza invece la dizione “doppia affiliazione”, il tutto supportato dal fatto che prevede anche il deposito presso la Lega della Lista completa degli atleti con doppia affiliazione e non le liste gare dei giocatori che abbiano partecipato alle gare di altri Enti compresa la FIGC. Nel caso di specie dunque la verifica effettuata dal Giudice di primo grado del superamento del numero di tre giocatori con doppia affiliazione schierati dall’Asd. Pol. Castiglione della Pescaia nel corso della gara oggetto di contestazione, determina di per sé la violazione delle limitazioni di cui al menzionato art.9.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Accoglie** il ricorso presentato dall’ ARCI Calcio “Tirreno Carrelli Service” Bagno di Gavorrano;
- Dispone che venga annullato il dispositivo indicato nella Delibera della Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Toscana pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 S.S. 2012/2013;
- Dispone di ripristinare i provvedimenti adottati dal Giudice di I Grado;
- Dispone che il Giudice di I Grado attenzi la documentazione esibita dalla ricorrente all’atto del ricorso allo scopo di inserire tra gli squalificati eventuali nominativi di giocatori erroneamente non inseriti nella delibera del 20/02/2013;
- dispone la restituzione della cauzione versata per effetto dell’accoglimento del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Grosseto ed alla Lega Calcio UISP Toscana per gli adempimenti di cui all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 18/04/2013

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

DELIBERA n° 20 anno 2011/2012
Ricorrenti : A.S.D. Bianchi
Comitato UISP : PISA
gara del 08.04.2013 - C.U. n° 30 del 11.04.2013

La ricorrente società A.S.D. Bianchi propone ricorso volto ad impugnare la delibera del Giudice di primo grado, pubblicata in data 11.04.2013, con la quale venivano disposte le seguenti sanzioni disciplinari a carico dei propri tesserati: squalifica per n. 4 giornate al tesserato ALESSIO COLOMBINI ai sensi degli artt. 126 e 132 r.d., squalifica per n. 4 giornate al tesserato MARCO BECHELLI ai sensi degli artt. 126 e 132 r.d., squalifica fino al 07.01.2014 per il tesserato MASSIMO MAZZINI ai sensi dell'art. 137 r.d., squalifica per n. 2 giornate al tesserato dirigente JONATHA CIAMPA es art. 131 r.d.

Per mezzo della suddetta delibera veniva inoltre comminata alla società ricorrente la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0 a tavolino ex art. 113 lettera a) r.d. nonché 1 punto di penalizzazione ed € 75,00 di ammenda.

La ricorrente nel contestare le sanzioni impugunate, evidenzia come lo svolgimento dei fatti sia difforme a quanto effettivamente riportato dal D.G. nel referto di gara in quanto, sostiene la società A.s.d. Bianchi, la responsabilità dei fatti che hanno portato all'interruzione della gara non sarebbe da ascrivere integralmente alla società impugnante ma sarebbe quantomeno da condividere con la società avversaria, Pol. Sangiulianese, i cui tesserati si sarebbero resi colpevoli di gravi condotte non riportate dal D.G.

A sostegno della propria tesi difensiva la società ricorrente indica una serie di testimoni che sarebbero disponibili a confermare quanto sostenuto nell'atto di impugnazione nonché una dichiarazione testimoniale che attesterebbe il reale svolgimento dei fatti.

Conclude la ricorrente richiedendo, in via preliminare, l'inflizione della sanzione della perdita della gara nei confronti della Polisportiva Sangiulianese 1971 e la conseguente revoca del punto di penalizzazione inflitto ai danni della A.s.d. Bianchi, in via subordinata la ripetizione della suddetta gara, in ogni caso la riduzione della squalifica dei tesserati Colombini Alessio e Mazzini Massimo nonché la revoca della squalifica comminata al tesserato Bechelli Marco.

La Commissione Disciplinare d'Appello, in via preliminare, evidenzia come la sanzione a carico del tesserato dirigente sig. Jhonata Ciampa non sia impugnabile ai sensi di quanto disposto all'art. 69 lettera b) r.d. (squalifica di 2 giornate).

La presente Commissione, inoltre, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, sentite le versioni delle parti interessate, proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti anche tramite l'acquisizione di

ulteriore documentazione presentata dalla ricorrente nonché supplementi al referto di gara redatti dal D.G., tenuto quindi conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che le altre sanzioni impugnate siano da giudicarsi congrue all'effettivo svolgimento dei fatti ed alle effettive condotte tenute dai tesserati sanzionati.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla A.S.D. Bianchi, **conferma**, a carico della ricorrente, la sanzione della perdita della gara del 03.04.2013 con il risultato di 3-0 a favore della Pol. Sangiulianese 1971, la penalizzazione di 1 punto ed € 75,00 di ammenda ai sensi dell'art. 113 lettera a) r.d. nonché **conferma** la squalifica per n. 4 giornate al tesserato ALESSIO COLOMBINI ai sensi degli artt. 126 e 132 r.d., squalifica per n. 4 giornate al tesserato MARCO BECHELLI ai sensi degli artt. 126 e 132 r.d., squalifica fino al 07.01.2014 per il tesserato MASSIMO MAZZINI ai sensi dell'art. 137 r.d., squalifica per n. 2 giornate al tesserato dirigente JONATHA CIAMPA es art. 131 r.d.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 23.04.2013

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

Vasco Cipollini

L'ASSOCIAZIONE _____

LEGA CALCIO UISP TERRITORIALE _____

RECAPITO UFFICIALE C/O _____

VIA _____ CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

DIRIGENTE RESPONSABILE: _____ CELL. _____

DIRIGENTE: _____ CELL. _____

SI DESIDERA RICEVERE IL C.U. UFFICIALE ALL'INDIRIZZO E-MAIL _____

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA ALL'ATTIVITA' DI SEGUITO INDICATA:

FINALI REGIONALI

CALCIO A 11 MASCHILE CALCIO A 5 MASCHILE

CALCIO A 5 FEMMINILE RASSEGNA CALCIO A 7 MASCHILE

COLORE MAGLIE 1) _____ COLORE MAGLIE 2) _____

Allega alla presente copia della ricevuta del versamento di complessivi € _____ a titolo di quota d'iscrizione (€ _____) e deposito cauzionale (€ _____), effettuato mediante versamento alla lega calcio territoriale di _____

COMUNICAZIONI URGENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATE AI SEGUENTI RECAPITI:

NOME/CELL. _____ NOME/CELL. _____

Il sottoscritto Presidente della associazione _____

CHIEDE l'iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione regionale; **DICHIARA** di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività della Lega Regionale Calcio UISP e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei certificati medici previsti in relazione alla qualificazione del carattere della manifestazione secondo quanto indicato nella circolare della LNC del 31 dicembre 2005.

AUTORIZZA

la LRC nonché a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria squadra, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la manifestazione non si disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine della stessa, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della LRC, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.

AUTORIZZA

La LRC, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta.

data ____ / ____ / 2013

(firma)

Comitato di _____

Timbro Lega Calcio Uisp Territoriale d'appartenenza

(timbro e firma del Presidente)

Rassegna per Rappresentative - Calcio a 5 Femminile
--

RISULTATI

GARA	SQUADRE	RISULTATI
1	Arezzo – Firenze	0 – 0 (2 – 4 d.t.r)
1	Siena – Empoli	0 - 3
1	Riposa Pisa	

GARA	SQUADRE	RISULTATI
2	Pisa – Arezzo	1 - 2
2	Firenze – Siena	2 - 1
2	Riposa Empoli	

GARA	SQUADRE	RISULTATI
3	Empoli – Arezzo	1 - 3
3	Pisa – Firenze	0 - 1
3	Riposa Siena	

GARA	SQUADRE	RISULTATI
4	Arezzo – Siena	3 - 0
4	Empoli – Pisa	3 - 1
4	Riposa Firenze	

GARA	SQUADRE	RISULTATI
5	Firenze – Empoli	2 – 2 (3 – 4 d.t.r)
5	Pisa – Siena	6 - 1
5	Riposa Arezzo	

	CLASSIFICA	PUNTI	DIFFERENZA RETI	CLASS. DISCIPLINA
1	Arezzo	10	+ 6	1
2	Firenze	9	+ 3	1
3	Empoli	8	+ 2	1
4	Pisa	3	+ 1	0
5	Siena	0	- 12	1



**La Lega Calcio UISP Toscana si complimenta con la
Rappresentativa di Arezzo per la vittoria nella manifestazione.**

Il Presidente

Alessandro Baldi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO
Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp)

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 72131 - Fax. 0571.700293 e-mail calcio@empoliuisp.it	Via Bardini 18, 50053 Empoli (FI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalciouispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LIVORNO	Tel. 0586 426702 - Fax. 0586 409872 e-mail calcio.livorno@uisp.it	Via Paretti 8, 57122 Livorno
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail calcio.uisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
VALDICECINA	Tel. 0586 1945114 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.valdicecina@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)